



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2026)

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	8

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, emesse dalla società in house Velletri Servizi Spa.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI);
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;
- sanzioni per violazioni al codice della strada;
- sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada;
- canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dalla società in house Velletri Servizi Spa e divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024;

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dalla società in house Velletri Servizi Spa nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024;
- procedure di accertamento già in corso per il recupero fino all'annualità 2024 del canone unico di cui all'art.1, commi 816-847, della Legge n.160/2019.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- delle somme dovute a titolo di capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute e sono estinte le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- sanzioni amministrative tributarie o per il canone unico di cui all'art.1, commi 816-847, della Legge n.160/2019, nella misura del 100%;
- interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%.

5. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore manifesta alla società in house Velletri Servizi Spa entro il termine del 26 ottobre 2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, anche con modalità telematiche pubblicate sul sito istituzionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa richiesta e acquisizione del prospetto dei carichi definibili, in conformità alla modulistica messa a disposizione e con le modalità definite dalla società in house pubblicate sul proprio sito internet entro il medesimo termine di cui sopra.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. La società in house entro il termine del 26 novembre 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'ente e non possono essere oggetto di rimborso.
6. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;

- b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31 dicembre 2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza bimestrale.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto in base tra le seguenti opzioni:
 - versamento nel numero massimo di 54 (cinquantaquattro) rate di pari ammontare in base alle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, la prima con scadenza al 31 dicembre 2026 e le restanti cinquantatre rate con scadenza il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2027 e fino al 31 ottobre 2035.L'importo delle singole rate bimestrali non può essere inferiore a 200 euro.
4. Nel caso di pagamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per la prima rata, gli interessi al tasso del 2% annuo.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione

coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. È esclusa la possibilità della compensazione con crediti tributari del debitore.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;
 - la revoca delle procedure di limitazione dell'attività economica avviate ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dalla società in house, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, rilevato che è stata dichiarata l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.